

INTRODUZIONE

Quest'anno la Convenzione de L'Aja sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento compie quarant'anni.

Già nel 1985, al momento della sua genesi, dinanzi alla montante globalizzazione dei mercati e degli scambi, era parsa evidente l'esigenza di «costruire ponti tra ordinamenti di *civil law* e *common law*»¹. E questi ponti non potevano che poggiare sulle prassi commerciali già esistenti e sugli istituti giuridici più largamente utilizzati, cui gli operatori economici ed i privati avevano affidato le loro ricchezze. Uno dei più affermati era appunto il trust – *a unique legal institution*² – che la Convenzione aveva regolamentato individuando le leggi ad esso applicabili e favorendone il riconoscimento.

Da quel momento in poi, un varco più favorevole al suo utilizzo si è aperto nei sistemi di *civil law* che, nel tempo, hanno ritenuto di aderire o di ispirarsi a quella Convenzione. Si sono così intrapresi percorsi con scelte di politica del diritto tra loro differenti. Motore comune fu allora, ed è ancora oggi, l'esigenza di “misurarsi” con il trust nella consapevolezza dell'utilità che l'istituto dimostrava di saper garantire agli interessi di tanti. Ed anche il timore che, ostacolando il suo impiego, molti operatori avrebbero spostato ricchezze e capitali negli ordinamenti più abili ad offrire un sicuro utilizzo. “*L'ouverture des frontières a donné lieu à certaines délocalisations d'opérations économiques vers des pays plus attrayants d'un point de vue fiscal ou juridique. Au cours de*

¹ V. *Explanatory report by Alfred E. von Overbeck*, 372 <https://assets.hcch.net/docs/ec6fb7e0-deda-417f-9743-9d8af6e9e79b.pdf>.

² V. preambolo della Convenzione, <https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/full-text/?cid=59>.

ces dernières années, en effet, on a pu constater que les entreprises françaises, lorsque le besoin s'en faisait sentir, n'hésitaient pas à utiliser le mécanisme du trust, en effectuant, en toute légalité, leurs opérations juridiques dans les États connaissant l'institution. Ces délocalisations ne sont pas souhaitables économiquement, car des richesses quittent la France parfois exclusivement à cause d'une lacune du système juridique". Così si esprimeva, in Francia, il senatore Marini nella proposta di legge del 2005, sfociata nell'introduzione nel *code civil* della disciplina della *fiducie*³.

Quest'ultima è divenuta poi modello per il legislatore rumeno il quale, in seno ad una più ampia opera di ricodificazione, ha voluto rispondere «[...] alla necessità di adattare le attuali normative alle esigenze delle realtà socio-economiche»⁴ e ha così previsto il contratto di fiducia. Anche qui, dunque, è stata la prassi a determinare le scelte legislative. Così anche in Belgio, ove si è constatato che «*les trusts étrangers sont reconnus par la pratique belge, pour autant que les dispositions impératives en matière de droit des biens et de droit successoral ne s'y opposent pas. Cette tolérance ne répond cependant pas aux impératifs de sécurité juridique et de prévisibilité.*»⁵. Per superare la situazione di incertezza è stato quindi ritenuto opportuno dedicare al trust una sezione specifica del codice di diritto internazionale privato. La crescente operatività dell'istituto ha preceduto pure in Svizzera la presentazione di un avaprogetto in materia: si è preso atto, anche lì, che l'ordinamento «*a tutt'oggi non dispone di un diritto dei trust propriamente detto. I trust stranieri sono invece largamente diffusi, costituiscono una realtà giuridica ed economica*»⁶.

³ V. *Proposition de loi instituant la fiducie*, <http://www.senat.fr/leg/pp104-178.html>.

⁴ V. la relazione che accompagna l'introduzione del codice civile, http://www.just.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/Proiectulnoulicodcivil/tabid/985/Default.aspx.

⁵ V. *Proposition de loi portant le Code de droit international privé, Senat de Belgique*, <https://www.senate.be/www/webdriver?MItabObj=pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=50331657>.

⁶ V. Introduzione del trust: modifica del Codice delle obbligazioni. Rapporto esplicativo per l'avvio della procedura di consultazione, <https://www.newsadmin.ch/newsd/message/attachments/81558.pdf>.

Anche l'Unione Europea ha dovuto, seppur indirettamente, fare i conti con il trust. La IV e V direttiva antiriciclaggio hanno infatti previsto che ciascuno Stato dovesse notificare alla Commissione le categorie, la descrizione delle caratteristiche, i nomi, e se del caso, la base giuridica dei trust e degli istituti giuridici affini operanti nel proprio ordinamento⁷. Gli Stati hanno proceduto in ordine sparso senza un approccio comune, tant'è che la Commissione sta contemplando l'ipotesi di creare di un gruppo di lavoro con esperti del settore e autorità competenti, con l'obiettivo di definire criteri comuni per identificare gli istituti giuridici rilevanti. Che vi siano pochi punti fermi è confermato anche dalla questione pregiudiziale, sollevata dal nostro Consiglio di Stato di fronte alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, proprio su questi temi ed in particolare sulla nozione di «istituti giuridici con assetto o funzioni affini al trust»⁸.

Rimane un dato: il trust vive ed opera ampiamente anche nei paesi di *civil law*. Da qui l'esigenza, da parte di alcuni Stati, di verificare se è opportuno introdurlo o replicarlo nel proprio ordinamento e la necessità, per l'Unione Europea, di conoscerlo a fondo, individuando anche ogni forma affine, in modo da contrastarne l'utilizzo a fini di riciclaggio.

Cogliere i punti di forza del trust è la chiave per comprendere le ragioni della sua diffusione e per 'misurare' i tentativi di emulazione o duplicazione al di fuori del sistema d'origine.

⁷ V. art. 31 Direttiva Ue n. 2015/849 s.m.i.

⁸ Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanze 15 ottobre 2024, n. 8248 e 8245.